



TRIBUNALE DI PORDENONE

Ordine di servizio n. 17

Pordenone, 27 aprile 2017

Oggetto: Controllo avvenuto pagamento del CU e dell'anticipazione forfettaria – atti telematici

LA DIRIGENTE

Vista la circolare ministeriale "Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico" del 23 ottobre 2015, con la quale si evidenziava che è doverosa la prassi di invitare il procuratore delle parti che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto delle apposite marche da bollo e che abbia provveduto alla scansione delle marche stesse ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento;

Atteso che sia nel SICID che nel SIECIC è stata introdotta la possibilità di inserire il numero identificativo riportato sul contrassegno, consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare eventuale "alert" al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento;

Evidenziato che alcuni pareri della Direzione Generale della Giustizia Civile, resi in risposta a quesiti di altri distretti, hanno confermato che non era più necessario richiedere all'avvocato di consegnare il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l'allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito telematico dell'atto;

Evidenziato che tale parere è stato successivamente smentito con altri di contenuto diametralmente opposto dallo stesso Ministero;

Visto in particolare il parere reso dalla Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n. 59039 del 28/03/2017, in risposta al quesito posto dalla Corte d'Appello di Firenze, nel quale si evidenzia che la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che, in astratto, il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario, ove non fisicamente annullato, potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinanzi ad altre giurisdizioni, induce, in via prudenziale e in attesa degli ulteriori sviluppi dei sistemi informatici, a confermare, allo stato, le modalità operative indicate al punto 14 della circolare del 23 ottobre 2015, testo consolidato, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico;

Ritenuto opportuno revocare il proprio ordine di servizio n. 19/2016;

DISPONE

Nel caso di deposito di atti telematici con marche scansionate, la cancelleria provvederà all'annullamento delle stesse con le modalità operative previste dalla citata circolare;

della mancanza dell'originale della marca scansionata sarà fatta annotazione in SICID|SIECIC dove successivamente sarà annotato il deposito.

Qualora il mancato deposito si protragga oltre 10 giorni dalla comunicazione/annotazione la cancelleria provvederà al recupero con iscrizione a ruolo della procedura.

Manda al direttore responsabile dei servizi civili l'organizzazione della procedura di deposito e verifica per tutti i servizi civili, unitamente ai funzionari responsabili.

Si comunichi alle cancellerie civili ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Ciancio